

studio dell'avvocato [REDACTED], che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]
[REDACTED],

- controricorrente -

nonchè contro

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro
tempore;

- intimato -

avverso la decisione n. 26/2013 della COMMISSIONE
CENTRALE ESERCIZIO PROFESSIONI SANITARIE di ROMA,
depositata il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato [REDACTED], difensore del
ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato G. [REDACTED], difensore del
resistente, che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

lorte Cassazione - copia ufficiale

RILEVATO CHE :

1.- la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie respingeva il ricorso proposto dal dr. ██████████ avverso la delibera dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri ^{o della provincia di Trisla} con la quale gli era stata irrogata la sanzione della censura in relazione alle inserzioni pubblicitarie apparse su quotidiani locali con le quali si indicavano le prestazioni effettuate a titolo gratuito e si faceva riferimento ai prezzi più bassi di Europa praticati nel centro dentale di cui il ricorrente era direttore sanitario;

2.- avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione ██████████ sulla base di sei motivi;
resisteva con controricorso l'intimato, depositando memoria illustrativa;

OSSERVA CHE :

- con ordinanze interlocutorie n. 596 e 597 del 2 dicembre 2014 la II Sezione civile della Suprema Corte ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 17 del d.lgs.C.p.S n.233 del 1946 per il sospetto che la norma censurata, non fornendo adeguate garanzie quanto ai meccanismi di selezione e alla presenza di regole di autonomia dei componenti della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie - organo di giurisdizione speciale - non assicuri la terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice a garanzia del diritto di ogni persona a un giusto processo;

PM

C. di Cassazione - C. Ufficiale

- il dubbio di legittimità dell'art. 17 del d.lgs.C.p.S n.233 del 1946 è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio posto che, ove fosse accolta la questione di costituzionalità, la decisione impugnata dovrebbe essere cassata in quanto emessa da un organo privo in radice dei requisiti di terzietà e imparzialità e, come tale, privo della potestas iudicandi ;

pertanto, appare necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione del Corte Costituzionale;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015

Il Presidente

Corte di Cassazione
Copia non ufficiale